

1. MODIFICA DELLE "NORME" CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA C.E.I. PER LA NUOVA EDILIZIA DI CULTO

La vigente normativa per il finanziamento della C.E.I. a favore della nuova edilizia di culto, è stata approvata dalla XXXII Assemblea Generale nel 1990 (cf Notiziario C.E.I. n. 8/1990, pp. 216-219); successivamente è stata emendata e integrata dalle Assemblee Generali del 1993 e del 1995 (cf. Notiziario C.E.I. n. 5/1993, pp. 146-147 e n. 7/1995, pp. 248-252).

Nel 1996 la XLI Assemblea Generale ha parzialmente modificato l'art. 2, secondo comma, lettera a), delle norme, stabilendo che la misura massima del contributo erogato dalla C.E.I. venga innalzato dal 70% al 75% del costo preventivato (cf. Notiziario C.E.I./1996, pp. 90-91).

Le attuali modifiche, approvate dalla XLVII Assemblea Generale del 22-26 maggio 2000 con 190 placet su 192 votanti, anzitutto riguardano l'abrogazione del termine "Norme" sostituendolo d'ora in poi con il termine "Disposizioni"; in secondo luogo riguardano l'estensione del finanziamento alle strutture diocesane, a quelle delle nascenti unità pastorali e dei centri oratoriani, nonché agli interventi edilizi più frequenti sulle strutture esistenti.

Si riporta di seguito il testo della determinazione e, per utilità di lettura si trascrive di seguito il testo integrale delle "Disposizioni", evidenziando in corsivo gli emendamenti ai vari articoli.

Determinazione dell'Assemblea

LA XLVII ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTE le "Norme concernenti i finanziamenti della Conferenza Episcopale Italiana per la nuova edilizia di culto", nel testo attualmente vigente, approvate ai sensi della delibera C.E.I. n. 57;
- UDITA la relazione illustrativa delle modifiche proposte alla luce dell'esperienza maturata nel primo decennio di attuazione, con partico-

lare riferimento alle tipologie di intervento che stanno emergendo nelle diocesi italiane;

– VISTI i paragrafi 2 e 5 della delibera C.E.I. n. 57,

a p p r o v a
la seguente determinazione

Le “ Norme concernenti i finanziamenti della Conferenza Episcopale Italiana per la nuova edilizia di culto” sono abrogate e sostituite dalle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per la nuova edilizia di culto” nel testo presentato all’Assemblea.

Testo delle disposizioni

ART. 1

Destinazione di contributi

§ 1. I contributi per il finanziamento dell’edilizia di culto sono erogati dalla C.E.I. agli Ordinari diocesani *di regola* per la realizzazione di nuove strutture di servizio religioso (chiese parrocchiali e sussidiarie, case canoniche, locali di ministero pastorale e *strutture assimilabili*). Sono configurabili come nuove strutture anche le seguenti opere:

- a) i completamenti di lavori iniziati con fondi propri o con finanziamenti di leggi statali o regionali, specialmente se promessi e successivamente revocati in tutto o in parte;
- b) gli ampliamenti che comportino un adeguamento delle superfici non oltre i limiti parametrici di cui *all’art. 3*.

§ 2. Possono essere concessi contributi integrativi qualora in corso d’opera si verificassero imprevisti o necessità di varianti al progetto approvato o al piano finanziario per la mancata somministrazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati.

§ 3. *Con riferimento ai fabbricati di cui al § 1, possono, inoltre, essere concessi contributi straordinari nei seguenti casi:*

- a) *quando sia documentata l’impossibilità di acquisizione dell’area per le vie ordinarie;*

- b) *quando si renda necessario procedere ad opere di trasformazione sistematica dell'edificio, che comportino la modifica del numero dei vani per la sua riqualificazione e il suo adattamento alle esigenze ambientali;*
- c) *quando si richiedano lavori di consolidamento statico o antisismico o di adeguamento a norma degli impianti tecnologici.*

§ 4. Tutti i contributi vengono concessi su progetti complessivi o di lotti funzionali. Con l'espressione "lotto funzionale" s'intende una delle quattro parti funzionali del complesso costruendo: chiesa, canonica, aule, salone.

ART. 2

Natura e forme dei contributi

I contributi della C.E.I. per l'edilizia di culto si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per la dotazione di nuovi edifici per servizi religiosi.

Possono essere concessi, a richiesta, alle condizioni previste dalle presenti *disposizioni*, in una duplice forma:

- a) *per le opere di cui all'art. 1, § 1 come concorso erogato, fino a un massimo del 75% del costo preventivato comprovato dalla documentazione allegata all'istanza nei limiti dei parametri di cui all'art. 3;*
- b) *per le opere di cui all'art. 1, § 3, lett. b) e c) come concorso erogato fino ad un massimo del 50% del costo preventivato nei limiti di cui alla lett. a);*
- c) *come contributo annuale costante, per la durata di dieci anni, nella misura del 10% della spesa ammessa a contributo in sede di approvazione del progetto.*

Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nel caso di cui al punto a) e b), la copertura della differenza tra il contributo della C.E.I. ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della C.E.I. hanno natura "forfettaria". I rapporti con le imprese, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione per sé e per conto dell'ente beneficiario.

ART. 3

Parametri indicativi delle opere di edilizia di culto

Per facilitare l'accertamento della congruità dei costi e delle superfici delle progettazioni il computo metrico-estimativo della spesa prevista è confrontato con parametri indicativi annualmente redatti dalla Commissione di cui *all'art. 6* e approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

Le opere che esorbitano dai parametri sopra indicati possono essere ammesse a contributo soltanto nella quota rientrante nei limiti, garantendo l'Ordinario diocesano la copertura della differenza.

ART. 4

Condizioni previe per accedere ai contributi

§ 1. *L'ammissione a contributo è concessa solo a condizione:*

- a) *che l'ente o gli enti beneficiari del contributo siano titolari del diritto di proprietà o di superficie dell'area, urbanisticamente qualificata, sulla quale dovrà sorgere l'opera, conseguito per atto pubblico;*
- b) *che il progetto sia stato approvato dalla competente Commissione della C.E.I., di cui all'art.6;*
- c) *che la dichiarazione relativa al numero degli abitanti insediati o previsti della parrocchia sia accompagnata dal visto di conformità del Comune competente;*
- d) *se si tratta di edifici di culto, che il relativo progetto sia redatto in conformità alle indicazioni delle competenti autorità ecclesiastiche.*

§ 2. *I contributi integrativi e quelli straordinari sono concessi solo a condizione:*

- a) *che sia riconosciuta la buona fede dell'istante;*
- b) *che le varianti al progetto siano determinate da necessità e siano preventivamente approvate dalla Commissione della C.E.I. per l'edilizia di culto.*

§ 3. *Il contributo per l'acquisto dell'area è concesso solo a condizione:*

- a) *che l'area sia urbanisticamente idonea;*
- b) *che sia stipulato almeno il preliminare di compravendita, regolarmente registrato;*

c) che il progetto dell'opera da edificare di cui trattasi sia stato approvato dalla competente Commissione della C.E.I. di cui *all'art. 6*.

ART. 5

Regolamento applicativo

L'individuazione delle strutture assimilabili alle chiese parrocchiali, alle case canoniche e alle opere di ministero pastorale, ulteriori condizioni per accedere ai contributi e le modalità applicative delle presenti disposizioni sono stabilite con apposito regolamento, approvato dalla Presidenza della C.E.I.

ART. 6

Commissione per l'edilizia di culto

Le istanze di contributo presentate dalle diocesi sono istruite dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

L'esame delle istanze e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati a una *speciale* Commissione per l'edilizia di culto, *i cui membri durano in carica cinque anni*, costituita con delibera del Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 5 giugno 1990 (Notiziario C.E.I./1990, p. 132).

Le competenze della Commissione sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.

ART. 7

Delegati regionali per l'edilizia di culto

Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti e dell'applicazione omogenea delle presenti *disposizioni* nelle diocesi italiane, le Conferenze Episcopali Regionali nominano un delegato regionale per l'edilizia di culto.

I delegati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) *seguire l'iter formativo dei disegni di legge regionali in materia di edilizia di culto, con particolare riguardo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e informare tempestivamente la Conferenza Episcopale Regionale e il Servizio Nazionale C.E.I. per l'edilizia di culto;*
- b) *promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, i vari aspetti dell'edilizia di culto (liturgico, artistico, economico-finanziario, tecnico, amministrativo);*

- c) offrire orientamenti alla Commissione C.E.I., di cui *all'art. 6*, per la formulazione e la gestione del programma annuale;
- d) garantire la corrispondenza delle opere *costruende* con i contributi della C.E.I. ai progetti approvati;
- e) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

ART. 8

Interpretazione delle disposizioni

In caso di dubbio, l'interpretazione delle presenti disposizioni spetta alla Presidenza della C.E.I., udito il parere del Consiglio per gli affari giuridici.

ART. 9

Deroghe

Deroghe alle presenti *disposizioni* potranno essere concesse dalla Presidenza della C.E.I. *solo in caso di eventi calamitosi*, udito il parere della Commissione di cui all'art. 6.